

DIRITTO ANNUALE 2019

La misura del diritto annuale 2019 è invariata rispetto al 2018 e rimane vigente per il triennio 2017 – 2019 l'aumento del 20% autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico (decreto del 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n. 149/28.06.2017).

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**1° LUGLIO 2019**), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E I SOGGETTI REA sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2019:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 52,80 (da arrotondare a € 53,00)	€ 10,56 (da arrotondare a € 11,00)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 66,00	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	

Gli importi indicati in tabella sono stati già ridotti del 50 per cento (v. Decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015 e comma 1, dell'articolo 28, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114) e incrementati del 20%, in misura pari alla quota prevista per il finanziamento dei progetti strategici (v. Decreto 22/05/2017).

IMPRESE INDIVIDUALI

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 ed € 24,00 per ciascuna unità locale. L'importo indicato è stato già ridotto del 50 per cento (v. decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015 e comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114) e incrementato del 20%, in misura pari alla quota prevista per il finanziamento dei progetti strategici (v. Decreto 22/05/2017).

ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2018 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%

10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

ATTENZIONE : l'importo così ottenuto dovrà essere ridotto del **50 per cento** (v. decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015 e comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114) e **successivamente incrementato nella misura del 20%** pari alla quota prevista per il finanziamento dei progetti strategici (v. Decreto 22/05/2017)

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2017 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2019 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, specificando la Camera di Commercio beneficiaria del versamento (ed eventuali altre Camere per localizzazioni in diversa provincia), il codice tributo 3850 relativo a "Diritto annuale", l'anno di riferimento 2019 e l'importo da corrispondere, nelle modalità sotto indicate:

- pagare online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. *Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico F24 WEB o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane)* Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Ulteriori informazioni

- E' possibile **compensare** quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
- Anche il **diritto annuale eventualmente versato in eccedenza** potrà essere recuperato in **compensazione** con qualsiasi tributo / contributo. Sul modello F24 dovranno essere riportati gli stessi codici e l'anno di riferimento inseriti nel versamento originario, mentre la somma andrà indicata nella colonna "importi a credito".
- Nel caso di **trasferimento della sede in altra provincia**, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il versamento.
- L'importo del diritto **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
- Il diritto 2019 è dovuto anche dalle imprese che abbiano cessato l'attività al 31/12/2018 e presentato la relativa denuncia presso gli uffici del Registro imprese in data successiva al 30/01/2019.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettare, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide